



COMUNICATO STAMPA n. 157/25

Lussemburgo, 18 dicembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-448/23 | Commissione / Polonia (Controllo *ultra vires* della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell'Unione)

Stato di diritto: la Corte costituzionale polacca ha violato diversi principi fondamentali del diritto dell'Unione non rispettando la giurisprudenza della Corte di giustizia

La Corte constata inoltre che la Corte costituzionale polacca non è un giudice indipendente e imparziale, a causa di gravi irregolarità che hanno viziato la nomina di tre dei suoi membri e della sua presidente

In due sentenze, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte di giustizia, contrarie alla Costituzione nazionale e ha espressamente qualificato la giurisprudenza della Corte relativa al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva¹ come esorbitante dai poteri che le erano stati conferiti (*ultra vires*). Ritenendo che tali sentenze violassero diversi principi fondamentali del diritto dell'Unione, compreso il suo primato, la Commissione europea ha presentato alla Corte un ricorso per inadempimento contro la Polonia. La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in quanto la Corte costituzionale polacca ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva e non ha rispettato il primato, l'autonomia, l'effettività e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché l'effetto vincolante delle decisioni della Corte. La Corte accoglie inoltre il ricorso della Commissione nella parte in cui esso verteva su gravi irregolarità che hanno viziato la nomina di tre giudici della Corte costituzionale polacca e della sua presidente, mettendo in discussione lo status di tale Corte costituzionale quale giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione.

In due sentenze pronunciate il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte di giustizia (in prosieguo: la «Corte»), incompatibili con la Costituzione nazionale. Tali sentenze sono state pronunciate in riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di indipendenza della giustizia polacca.

Queste due sentenze escludono, in sostanza, la competenza riconosciuta dalla Corte ai giudici nazionali per quanto riguarda il controllo della legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, incluse le delibere del Consiglio nazionale polacco della magistratura (in prosieguo: la «KRS»), e l'accertamento dell'irregolarità di dette procedure². Inoltre, dette sentenze respingono i provvedimenti provvisori ordinati dalla Corte in relazione all'organizzazione e alla competenza dei giudici polacchi e alla procedura dinanzi a questi ultimi³.

Ritenendo che le sentenze della Corte costituzionale polacca violino il principio della tutela giurisdizionale effettiva, i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché il principio dell'efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte, la Commissione europea⁴ ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Polonia.

Nel suo ricorso, la Commissione censura inoltre alcune irregolarità che hanno inficiato la nomina di tre giudici⁵ e della presidente della Corte costituzionale polacca⁶. La Commissione sostiene che tale organo giurisdizionale non

costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Nella sua sentenza, **la Corte accoglie interamente il ricorso della Commissione e constata gli inadempimenti della Polonia.**

La Corte rileva che la sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale polacca il 7 ottobre 2021 è in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto, in violazione della giurisprudenza della Corte, esclude la competenza dei giudici nazionali a controllare la legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, comprese le delibere della KRS che propongono i candidati a tale nomina, e a pronunciarsi sull'irregolarità di tali procedure. Del pari, con la sentenza del 14 luglio 2021 la Corte costituzionale polacca ha violato tale principio rifiutando di riconoscere l'effetto vincolante dei provvedimenti provvisori ordinati dalla Corte relativi all'organizzazione e alla competenza dei giudici polacchi e alla procedura dinanzi a questi ultimi.

Le sentenze controverse mettono inoltre in discussione le caratteristiche essenziali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, in quanto respingono i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché il principio dell'efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte, impedendo alle autorità pubbliche polacche di applicare le norme del diritto primario dell'Unione.

La Corte ricorda che **la Polonia non può invocare la propria identità costituzionale** per sottrarsi al rispetto dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE, quali lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l'indipendenza della giustizia. Tali valori costituiscono infatti il fondamento stesso dell'identità dell'Unione, alla quale la Polonia ha liberamente aderito. **Dopo l'adesione, tali valori si concretizzano in obblighi giuridicamente vincolanti, da cui gli Stati membri non possono esimersi.**

Inoltre, **i giudici nazionali non possono stabilire unilateralmente la portata e i limiti delle competenze attribuite all'Unione.** Tali questioni implicano necessariamente un'interpretazione del diritto dell'Unione e, nel sistema giurisdizionale dell'Unione istituito dai Trattati, sono di competenza esclusiva dei giudici dell'Unione. In particolare, l'autonomia e l'effettività dell'ordinamento giuridico dell'Unione ostano a qualsiasi controllo esterno delle decisioni della Corte nell'esercizio della sua competenza esclusiva a interpretare in modo definitivo e vincolante il diritto dell'Unione e a controllare la legittimità degli atti dell'Unione. Gli eventuali dubbi dei giudici nazionali in merito alla portata delle competenze dell'Unione o alla validità di un atto di diritto dell'Unione, per il fatto che esso eccederebbe la sfera di competenza dell'Unione oppure per il fatto che esso violerebbe l'obbligo dell'Unione di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri⁷, possono essere dissipati solo nell'ambito di un dialogo con la Corte, mediante un procedimento pregiudiziale. Ciò vale anche quando tali dubbi riguardano un'interpretazione del diritto dell'Unione da parte della Corte.

Infine, la Corte conclude che le nomine di tre giudici della Corte costituzionale polacca nel dicembre 2015 e della sua presidente nel dicembre 2016 sono state viziose da violazioni di norme fondamentali relative alle procedure di nomina in Polonia. Di conseguenza, **la Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell'Unione.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

² Sentenze della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), [C-824/18](#) (v. il comunicato stampa n. [31/21](#)) e del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), [C-487/19](#) (v. il comunicato stampa n. [173/21](#)).

³ L'ordinanza della Corte, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), [C-791/19 R](#) (v. il comunicato stampa n. [47/20](#)), ha imposto alla Polonia di sospendere l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla Sezione disciplinare della Corte suprema la competenza a statuire nei procedimenti disciplinari relativi ai giudici. Tale provvedimento mirava a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto sono state messe in discussione l'indipendenza e l'imparzialità della Sezione disciplinare.

⁴ V. il [comunicato stampa](#) della Commissione.

⁵ Nel dicembre 2015, l'ottava legislatura della Camera bassa del Parlamento polacco ha eletto tre persone per sostituire i giudici il cui mandato era scaduto, ancorché la settima legislatura avesse già eletto altri tre giudici per le stesse cariche nell'ottobre 2015. Nelle sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato che l'elezione dei tre giudici da parte dell'ottava legislatura era contraria alla Costituzione. Orbene, le tre persone elette nel dicembre 2015 hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Polonia e sono state autorizzate a insediarsi, mentre i giudici eletti nell'ottobre 2015 non sono potuti entrare in carica.

⁶ L'assemblea generale per designare i candidati a detta carica è stata convocata lo stesso giorno in cui doveva avvenire la nomina e non tutti i membri della Corte costituzionale vi hanno presenziato (in quanto uno era assente). Tra i quattordici giudici presenti, otto hanno rifiutato di partecipare alla votazione, richiedendo un rinvio per consentire la presenza del 15° magistrato. La candidata alla presidenza, nominata successivamente dal Presidente della Polonia, è stata eletta con cinque voti comprendenti quelli dei tre giudici la cui nomina era già contestata. Orbene, la presentazione di candidati non sostenuti da una maggioranza dei giudici è stata giudicata contraria alla Costituzione polacca.

⁷ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE.